



Roma, 26 Settembre 2019

**CIRCOLARE N. 16/2019**

Prot. 113/2019  
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: Osservazioni ordinanza 5 febbraio 2019 Tribunale di Torino Rappresentanze sindacali – Individuazione dei soggetti legittimati a rappresentare le sigle sindacali in azienda tra RSA e RSU**

L'allegata sentenza del Tribunale di Torino, affronta il delicato tema del "passaggio da RSA a RSU" in seno ad un istituto di vigilanza ed assume particolare interesse, alla luce della recente sottoscrizione della convenzione per l'attuazione del "Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014" di seguito il TUR (cfr nostra circolare nr. 14/2019), che auspicabilmente imprimerà una accelerazione alla piena applicazione del TUR, che come è noto esprime una netta opzione a favore della costituzione di RSU.

Nell'ambito del sistema regolato dal Protocollo del 2013 e dal TUR le parti contraenti (Confindustria, CGIL, CISL, UIL e con separato accordo UGL) hanno concordato che in ogni singola unità produttiva con più di quindici dipendenti, dovrà essere adottata **una sola forma di rappresentanza fra RSU e RSA**. Secondo quanto previsto dal TUR, le OO.SS partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art.19 St. lav., , mentre nelle unità produttive in cui fossero già presenti RSA, (come è nella quasi totalità delle aziende associate) il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle OO.SS aderenti alle Confederazioni Sindacali firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013 (cd clausola di salvaguardia).



Le parti sociali non hanno però escluso che nelle unità produttive possano ancora essere costituite o coesistere altre forme di rappresentanza sindacale (RSA), posto che la via contrattuale alla disciplina delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nei luoghi di lavoro non è autosufficiente; il vigente CCNL di categoria che dovrebbe dare attuazione agli Accordi Interconfederali, risente di una formulazione datata, nella quale all'art.15 è previsto che " *Sino alla costituzione delle RSU trovano applicazione le norme riferite alle rappresentanze sindacali aziendali (..)* " ; inoltre resta aperto il problema delle organizzazioni sindacali che non parteciperanno alle elezioni delle RSU (per mancata sottoscrizione o adesione al TUR) e che hanno legittimamente però costituito RSA ai sensi del riformato art. 19 St. lav., che porta con sé la possibile e difficile coesistenza tra RSU e una o più separate RSA.

La vicenda oggetto della allegata pronuncia, prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria assunta da un istituto di vigilanza nei confronti delle organizzazioni sindacali di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL e UGL Sicurezza Civile e nei confronti dei lavoratori nominati quali componenti della RSU all'esito delle elezioni indette da UILTUCS UIL a maggio 2016. A seguito di dette elezioni (sulla cui validità, come si dirà, vi era stata contestazione) si era infatti verificata per la società ricorrente una situazione d'incertezza in ordine all'individuazione del proprio legittimo interlocutore sindacale nell'unità produttiva: infatti da un lato vi era la RSU composta da sei membri eletti nel 2016, dall'altro lato vi erano le RSA già presenti nell'unità (due dirigenti per ciascuna sigla sindacale). La situazione era come è facile intendere di difficile gestione per l'azienda, posto che le rispettive OO.SS paventavano l'avvio di procedimenti di repressione della condotta antisindacale nei confronti dell'istituto qualora quest'ultimo si fosse risolto a disconoscere l'una o l'altra forma di rappresentanza sindacale.

In sostanza, la contrapposizione era nata fra FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UGL Sicurezza Civile da un lato, e UILTUCS UIL dall'altro lato, in quanto le prime tre sigle disconoscevano la legittimità della RSU costituita all'esito delle elezioni di maggio 2016 per mancanza dei presupposti stabiliti dall'Accordo Interconfederale del 10.01.2014 (c.d. Testo Unico sulla Rappresentanza) ed alle quali aveva partecipato unicamente l'associazione di categoria della UIL. I tre sindacati, per contro, avevano costituito delle RSA, con la conseguenza che all'interno della medesima unità produttiva vi erano RSA e RSU.

Da qui l'interesse per la società ricorrente di adire il Tribunale di Torino per accertare quali organismi di rappresentanza sindacale aziendale fossero i soggetti a cui dover riconoscere i diritti e le prerogative di legge presso la predetta unità produttiva, **posto che il T.U. non ammette la coesistenza di RSA e RSU nella medesima unità produttiva.**

Prima di giungere a stabilire se le elezioni del giugno 2016 fossero o meno da ritenersi valide, occorre però ripercorrere brevemente i fatti che le hanno precedute.

Sin dal 2015 le OO.SS. convenute in giudizio avevano costituito nell'ambito dell'unità produttiva in questione, proprie RSA, a norma dell'art. 19 St. Lav. Alla fine di aprile 2015, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL avevano indetto congiuntamente elezioni per la costituzione di RSU, richiamandosi all'Accordo Interconfederale del 10.01.2014 (c.d. Testo Unico sulla Rappresentanza). A queste elezioni non prendeva parte l'UGL Sicurezza Civile che, in quanto esclusa, impugnava detta elezione e ne otteneva l'annullamento dal Tribunale di Torino. Ripristinato perciò l'incarico in capo alle RSA nominate da ciascuna delle quattro OO.SS. compresa UILTUCS UIL, nel maggio 2016 quest'ultima, da sola, indiceva autonomamente nuove elezioni per la costituzione di RSU, ritenendo che la precedente consultazione, nonostante il suo annullamento, avesse definitivamente avviato il processo di sostituzione delle RSA con la RSU, e che quindi vi fossero i presupposti perché anche un singolo sindacato potesse assumere l'iniziativa delle elezioni. A dette elezioni non hanno partecipato, però, le altre OO.SS. di categoria, ovvero FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UGL Sicurezza Civile, le quali hanno contestato che il passaggio da RSA a RSU, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di causa, potesse avvenire solo previa definizione unitaria da parte di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UGL Sicurezza Civile e UILTUCS UIL, e non, come invece accaduto, essere imposto solo da quest'ultima. Pertanto, secondo questi tre sindacati, con le precedenti elezioni non vi era stato il cambiamento della forma di rappresentanza, da RSA a RSU.

Ciononostante, le elezioni si sono svolte e UILTUCS ha partecipato da sola, proponendo la propria (ed unica) lista, con conseguente elezione di tutti gli undici componenti la RSU. Ne scaturiva, ovviamente, il già menzionato contrasto fra le sigle sindacali e la conseguente incertezza circa l'organismo di rappresentanza che potesse legittimamente operare in azienda, data la coesistenza di RSA e RSU.

Occorre preliminarmente esaminare, in breve, la disciplina da applicarsi nel caso in esame e, in particolare, i presupposti per la formazione delle rappresentanze sindacali stabiliti dal T.U.

Il T.U. ammette che, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, possano teoricamente coesistere sia RSA che RSU, ma, mediante una clausola di salvaguardia che si rifà a quella introdotta dall'Accordo Interconfederale dell'1.12.1993 e poi ripresa dal Protocollo d'intesa del 31.05.2013, è stabilito che l'adesione al T.U. implichi la rinuncia alla costituzione delle RSA. In particolare, nelle imprese dove le RSA sono state costituite per la prima volta, è necessario il consenso delle organizzazioni sindacali che abbiano, a livello nazionale, la maggioranza del 50% + 1; **per il caso in cui, invece, le RSA non siano state costituite ex novo, è previsto che il cambiamento possa avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del protocollo 31.05.2013** (CGIL, CISL, UIL).

Come detto, nel caso in esame era controverso se vi era stato il passaggio da RSA a RSU e se tale passaggio presupponesse il consenso di tutti i sindacati, con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui al T.U. citato.

Il Tribunale di Torino ha ritenuto, da un lato, che le tre OO.SS. di categoria, CGIL CISL e UGL, non hanno concordato l'organizzazione delle elezioni indette da UIL a maggio 2016, contestando le stesse per mancato rispetto delle condizioni di cui all'Accordo Interconfederale del 2014, dall'altro **che l'elezione indetta da UILTUCS non rispondesse ai presupposti stabiliti dal T.U. poiché fra i sindacati non era stato raggiunto un accordo per il passaggio alla RSU e, conseguentemente, la costituzione delle RSA che nel frattempo erano state formate dagli altri sindacati era del tutto legittima.** Difatti, sostiene il Giudice, le precedenti elezioni indette nel 2015 sono state annullate dal Tribunale e, pertanto, non avevano determinato il passaggio alla RSU; in sostanza non vi erano i presupposti per sostenere che i sindacati che vi avevano partecipato (CGIL, CISL e UIL) e quello che ne era stato escluso (UGL) avessero formalmente deciso di passare alla RSU. In sostanza, sostiene il Tribunale nella citata ordinanza, la costituzione di RSA è preclusa esclusivamente ai sindacati che hanno partecipato all'elezione della RSU e, quindi, la scelta di optare per la RSU può precludere la successiva costituzione di RSA solo in presenza di un'elezione validamente svoltasi ai sensi del T.U..



Tale decisione del Tribunale, da un lato ha favorito la riapertura di una trattativa tra le OO.SS. per il passaggio alla RSU, dall'altro ha comunque posto la UIL nelle condizioni di costituire una RSA e, quindi, di avere ugualmente un organismo di rappresentanza dei lavoratori. Affermare, al contrario, la validità delle elezioni indette nel 2016, avrebbe avuto effetti ben peggiori sui rapporti sindacali in azienda poiché, in tal caso, i sindacati che non vi hanno partecipato (CGIL, CISL e UGL) sarebbero rimasti privi di rappresentanti in azienda.

Avv. Giovanni Pollicelli

#### *Allegati*

- Ordinanza 5 febbraio 2019 Tribunale di Torino

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

SENTENZA

Tribunale , - Torino, 05/02/2019,

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE  
TORINO

riunita con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

Dr. La Manna

- PRESIDENTE

ha emesso la seguente

SENTENZA

PROPOSTO DAL RICORRENTE

A. s.p.a., Filcams-Cgil, Fisascac-Cisl, Uiltucs, Ugl Sicurezza Civile, C.E., C.F., D.R., D'A.G.M., E.D.,  
PARTE RICORRENTE DIFESA DA

avv. Fortunat, Ginella, Fiore, Montesarchio, Garavatti, avv. Martino, avv. Rossi, avv. Vullo, avv. De Gug  
CONTRO

-

Con ricorso ritualmente notificato A. s.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al giudice del lavoro di Torino Filcams CGIL (lavoratori alberghi, mense e servizi), Fisascac Cisl (lavoratori servizi commerciali affini turismo) Uiltucs (lavoratori turismo commercio e servizi), Ugl Sicurezza Civile e UGL Sicurezza Civile Piemonte e Valle d'Aosta oltre che, personalmente i dipendenti CO., CU., D., E., F., G., I., M., P. e P. «eletti quali componenti della rsu alle elezioni tenutesi nel mese di giugno 2016» esponendo di operare nel settore della sicurezza privata — Omissis. — che, a causa di conflitti che si protraevano da tempo in ordine alla validità delle ultime elezioni per le rsu si trovava in una situazione di incertezza in merito alla esatta individuazione dei soggetti titolari delle facoltà e prerogative spettanti quali componenti di rsu e, quindi, anche nell'incertezza in ordine all'individuazione del proprio legittimo interlocutore sindacale presso l'unità produttiva di Torino e alla legittima attribuzione ai soggetti regolarmente eletti dei correlativi diritti quali rappresentanti di rsu; che i convenuti Uiltucs da un lato, Filcams, Fisascac e Ugl dall'altro, hanno paventato l'avvio di procedimenti di repressione della condotta antisindacale nei confronti di A. nel caso in cui quest'ultima dovesse disconoscere l'una o altra forma di rappresentanza sindacale aziendale. Chiedeva, pertanto, accettarsi quali rappresentanze sindacali devono essere considerate legittimate a essere presenti in azienda, se la rsu composta dai membri eletti nel giugno 2016 nel numero di 6 membri ovvero le rsa nel numero di 2 dirigenti per ciascuna. — Omissis.

Con provvedimento del 24 aprile 2017 il giudice del lavoro adito rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altra sezione non ritenendo la controversia rientrante tra quelle di competenza della sezione specializzata. Con provvedimento del 17.11.2017 il giudice ordinario disponeva, quindi il mutamento del rito da speciale ex art. 409 c.p.c. a ordinario sommario ex art. 702 bis c.p.c. — Omissis.

La vicenda in esame prende le mosse dalle contestazioni alle elezioni per la nomina delle rsu presso l'unità produttiva di Torino della parte attrice, indette nell'aprile dell'anno 2015 dalle sigle sindacali Filcams, Fisascac e Uiltucs, elezioni annullate dal Tribunale di Torino con provvedimento dell'11 marzo 2016 in ragione della illegittima esclusione di Ugl sicurezza civile, ritenendosi applicabile l'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 anche alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali nazionali firmatarie. È pacifico che nel maggio del 2016 la Uiltucs Torino e Piemonte ha nuovamente indetto le elezioni per la nomina delle rsu per cui la sola Uiltucs ha presentato una lista elettorale atteso che le altre sigle sindacali (Ugl sicurezza civile, Filcams e Fisascac) in data 30 maggio 2016 hanno richiesto di posticipare la scadenza delle operazioni per le elezioni e fissare un incontro per «coadiuvarsi, concordare per poi eventualmente organizzare insieme e al meglio le procedure per lo svolgimento delle elezioni». Altrettanto pacifico è che il differimento richiesto veniva rifiutato dalla Uiltucs e che, in data 16 giugno 2016 il risultato delle elezioni, proclamato dalla Commissione il 10 giugno 2016, veniva comunicato alla società ricorrente. Le altre sigle sindacali Filcams, Fisascac e Ugl sicurezza civile, con comunicato dello stesso 16 giugno 2016 diffidavano, quindi, la società ricorrente dal riconoscere la validità delle elezioni svoltesi, dovendosi considerare legittime le rsa già nominate.

Il contrasto attiene, pertanto, ai soggetti (quali e quanti) che devono ritenersi legittimati a rappresentare le sigle sindacali nell'unità produttiva di Torino della parte ricorrente, se quelli eletti quali rsu con le elezioni nel giugno 2016 oppure i rappresentanti delle rsa già presenti nell'unità o entrambi.

In merito si ritiene che debba applicarsi nel caso di specie l'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, contratto di diritto privato siglato dalle organizzazioni nazionali e da ritenersi applicabile anche in sede territoriale in base al contenuto dello stesso accordo dove si afferma l'impegno a farlo rispettare alle articolazioni territoriali ad esse aderenti, come già evidenziato nel provvedimento del 11 marzo 2016 del Tribunale di Torino e tenuto conto del fatto che tale accordo è stato richiamato dalla stessa Uiltucs nell'indire le elezioni del 2016. Tale accordo prevede, alla parte seconda sezione prima, che nel caso di unità produttive con più di 15 dipendenti ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali firmatarie concordano che, qualora non si proceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie ma si opti per il diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale, alla scadenza della rsa l'eventuale passaggio alle rsu potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del 50% + 1 come determinata nella parte prima dell'accordo. È prevista poi una clausola di salvaguardia al punto 8 della stessa parte secondo cui, tra l'altro, il passaggio dalle rsa alle rsu potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Tale protocollo, a sua volta, prevede che in ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza delle rsu e rsa, il passaggio alle elezioni delle rsu potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle confederazioni firmatarie dell'accordo.

Alla luce di tali principi di riferimento si rileva che nel caso di specie: — Filcams, Fisascat e Ugl sicurezza civile non hanno concordato l'organizzazione delle elezioni indette da Uiltucs Torino e Piemonte (doc. 13 di parte ricorrente) e hanno espressamente contestato le stesse per mancato rispetto delle condizioni di cui all'accordo interconfederale del 2014 (doc. 20 di parte ricorrente); — l'opzione per la nomina delle rsu in luogo delle rsa avvenuta nel 2015 non può essere considerata rilevante atteso l'annullamento della procedura dal parte del Tribunale con il provvedimento sopra citato cui è seguita la nomina di nuove rsa da parte delle rappresentanze territoriali convenute; — il passaggio dalle rsa nominate alla rsu avrebbe, pertanto, dovuto avvenire secondo criteri di cui all'Accordo Interconfederale del 2014 e, pertanto, previa definizione unitaria di tutte le organizzazioni.

Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che Uiltucs abbia agito in violazione dell'accordo del 2014 vigente e che, pertanto, la stessa non possa essere considerata titolare del diritto di mantenere i rappresentanti eletti con l'elezione del 2016.

Stabilendo l'accordo Interconfederale citato che ogni unità produttiva dovrà essere dotata di una sola forma di rappresentanza, unici legittimati sono da considerarsi, pertanto, i rappresentanti delle rsa nominati ai sensi dell'art. 19, l. n. 300/1970 e art. 16 del ccnl di riferimento.

Stabilisce in particolare quest'ultimo che abbia diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del mandato un dirigente di rsa ogni 300 dipendenti o frazione di 300 per ciascuna rsa. Deve, pertanto, accogliere la richiesta di cui al punto 3 del ricorso proposto dalla A. s.p.a.

Spese compensate in quanto vi è domanda di accertamento senza soccombenza nei confronti del ricorrente e le parti convenute non ha formulato domande tra loro.

P.Q.M.

Accerta e dichiara che i diritti e prerogative di legge e ccnl presso l'unità produttiva della A. s.p.a. possano essere esercitati dalle rsa nella misura di due dirigenti per ciascuna.

Compensa le spese di lite. — Omissis.